



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 13 ottobre 2023

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0002307 del 13/10/2023
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 519

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'EQUO COMPENSO NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE.

Facendo seguito alla recente pubblicazione della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 343/2023, si intendono fornire i seguenti indirizzi con riferimento all'oggetto.

La Legge 21 aprile 2023, n. 49 contiene disposizioni in materia di equo compenso volte a tutelare il professionista come lavoratore, eleggendo ad interesse di rilevanza pubblica la tutela della posizione debole dello stesso professionista anche nei rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (cfr. l'art. 2, comma 3, della Legge n. 49/2023).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 49/2023, il compenso può ritenersi equo se è conforme, per quanto di interesse, agli specifici parametri individuati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (*"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*).

L'art. 3, comma 1, della stessa Legge n. 49/2023 prevede che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di cui sopra. Lo stesso art. 3 della Legge n. 49/2023, al comma 5, prevede la nullità, da fare valere in sede di impugnazione giudiziale, anche dell'esito di una gara, della predisposizione di un elenco di fiduciari e/o dell'affidamento di un contratto che prevedano un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del precedente comma 1.

L'art. 8 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*), al comma 2, prevede che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai

professionisti gratuitamente e che la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

L'art. 41, comma 15, del citato D. Lgs. n. 36/2023 prevede che nell'allegato I.13 di quest'ultimo sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività da prestare, e che i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

L'allegato I.13 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023 «disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016».

In virtù di quanto sopra, il D. Lgs. n. 36/2023, pubblicato in G.U. il 31 marzo 2023 ed entrato in vigore il 1° aprile 2023, e la Legge n. 49/2023, pubblicata in G.U. il 5 maggio 2023 ed entrata in vigore il 20 maggio 2023, necessitavano di un coordinamento per la relativa applicazione nell'ambito dei contratti pubblici, tenendo conto che trattasi di due disposizioni legislative di carattere speciale, per cui la successiva deve prevalere su quella precedente.

La risoluzione dell'antinomia normativa sopra indicata è stata risolta dall'ANAC mediante la delibera richiamata in apertura, laddove ha ritenuto che la disciplina recata dalla Legge n. 49/2023, in quanto legge speciale - come lo è la disciplina dei contratti pubblici - ma cronologicamente successiva, è destinata a prevalere su eventuali disposizioni di segno contrario contenute nel menzionato testo.

Sulla base di tale assunto, dalla delibera n. 343/2023, in materia di “Appalto pubblico – Servizi ingegneria e architettura – Corrispettivi – Equo compenso – Tabelle ministeriali - Inderogabilità - Sussiste”, si ricava la seguente massima: **«In base alla nuova disciplina dell'equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali.»**

Ciò considerato che dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”, come era previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016 (ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata), in quanto le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di progettazione.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla luce del nuovo quadro normativo, sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa.

Diversamente, sempre secondo l'ANAC, non si giustificerebbe né la previsione – contenuta nell'art.3 della legge sull'equo compenso – della nullità delle clausole che prevedono un compenso

non equo, «né l'abrogazione dell'art.2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223 che aveva eliminato l'obbligatorietà delle tariffe minime.

Sulla base del recente orientamento espresso dall'ANAC può ritenersi che, come già affermato da questo Consiglio nel recente passato, debba, in ogni caso, essere garantita l'applicazione di tutte le previsioni della Legge n. 49/2023 come segue:

- **nelle procedure per affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro relativi a servizi di architettura, ingegneria e/o tecnici affini, ai sensi dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, siano fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia di equo compenso, prevedendo, nell'utilizzo del "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che l'elemento relativo al prezzo sia costituito da un costo fisso determinato in base ai parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016 e che gli operatori economici competano solo in base all'elemento qualitativo;**
- **nelle procedure per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro relativi a servizi di architettura, ingegneria e/o tecnici affini, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, siano fatte salve le disposizioni legislative relative all'equo compenso, prevedendo, nell'utilizzo del "criterio del prezzo più basso", che gli operatori economici non possano effettuare alcun ribasso rispetto ai parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, considerato che non vi è un "importo da porre a base di gara dell'affidamento" (a cui fa espresso riferimento il comma 15 dell'art. 41 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023).**

I principi di portata generale di cui sopra, così come desumibili dalla delibera dell'ANAC in commento, garantiranno ai professionisti un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, anche attraverso la funzione orientativa che tale decisione potrà e dovrà svolgere per le stazioni appaltanti in sede di redazione dei documenti di gara per gli affidamenti dei servizi di progettazione. Infatti, essi: a) dovranno rispettare l'ulteriore, innovativo principio secondo cui, per la determinazione dei corrispettivi, vi è la impossibilità di fissare un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali (D.M. 17 giugno 2016); b) non potranno più prevedere l'applicazione dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovendo la competizione essere limitata solo alla componente qualitativa dell'offerta.

Con tale orientamento, le tabelle ministeriali costituiranno, quindi, un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti dei servizi di progettazione, con la conseguenza che l'eventuale clausola del bando di gara che preveda un compenso per il professionista inferiore ai parametri contenuti nel DM 17 giugno 2016, sarà da considerare non valida e potrà essere impugnata davanti al Tribunale competente.

Si invitano gli Ordini Regionali a dare massima diffusione alla presente tra gli Enti pubblici interessati, oltre che tra gli iscritti all'Albo.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo
Arcangelo Francesco Violo